

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **423/1992** (ECLI:IT:COST:1992:423)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **21/10/1992**; Decisione del **22/10/1992**

Deposito del **09/11/1992**; Pubblicazione in G. U. **18/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18829**

Atti decisi:

N. 423

ORDINANZA 22 OTTOBRE-9 NOVEMBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, n. 6, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro il Distretto Militare di Catania ed altri, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro Distretto Militare di Catania ed altri (Reg. ord. n. 244/1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma e all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191 del 1975 (Nuove norme per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva;

Considerato che il riferimento all'età di 40 anni contenuto nell'art. 23 della legge 31 maggio 1975 n. 191 concerne globalmente anche altre ipotesi previste dalla normativa;

che, dunque, la sua rimozione contrasterebbe con criteri ispiratori di disciplina, ordinata a sistema dal legislatore secondo una sua discrezionalità, costituendo ingerenza nella sfera riservata alle valutazioni del Parlamento;

che, in conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991, sollevata dal Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.